

*4000*  
*Procedimento 12/2022*

DIREZIONE GENERALE SEZIONE  
GIURISDIZIONE LEGALE E LEGISLATIVO

*12/12/2022*  
*Dott. A. G. S.*  
*Revisi L. G.*

*Dr. Collyer*  
*+ By Ferraro*

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  
direzionegenerale.pec@asppa.it

**ISTANZA**

I sottoscritti avv.ti Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto - nell'interesse della dott.ssa Damiani Giorgia chiedono all'A.S.P. di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in esecuzione del provvedimento prot. n. 24153/174.22.8 del 05.12.2022, dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, di provvedere prontamente a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i seguenti documenti allegati:

- A) Avviso di notifica per pubblici proclami;
- 1) Copia del provvedimento prot. n. 24153/174.22.8 del 05.12.2022 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;
  - 2) Il testo integrale del ricorso;
  - 3) L'indicazione di tutti i soggetti controinteressati.

Si avvisa, inoltre, che, i suddetti atti dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ASP di Palermo in indirizzo, *home page*, con apposito *link* alla sezione "*atti di notifica*" per 60 (sessanta) giorni.

Si chiede, inoltre, all'ASP in indirizzo di voler rilasciare l'attestazione di avvenuta pubblicazione al fine di poterne dare prova nei successivi giorni 15 (quindici).

I sottoscritti attestano che le copie informatiche degli atti allegati sono conformi all'originale.

Distinti Saluti  
Lì

REGIONE SICILIANA  
Azienda Sanitaria Provinciale Palermo  
**12 DIC. 2022**  
PUBB. DIREZIONE GENERALE  
d'ASP 243939 | *B22*

*Avv. Giuseppe Impiduglia*

*Avv. Giuseppe Gatto*

Firmato digitalmente da  
**GATTO GIUSEPPE**  
Data: 2022.12.07  
11:31:21 +01'00'

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROV. LE DI PALERMO  
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE,  
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI  
**12 DIC. 2022**  
Prot. n. *ASP/243939/26*



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24153 /174.22.8 del 05 12 2022 Pos. Coll. e Coord. 7

P.E.C.

Dott.ssa Damiani Giorgia  
c/o Avv. Giuseppe Impiduglia  
giuseppeimpiduglia@pec.it  
c/o Avv. Giuseppe Gatto  
[avvocatogiuseppegatto@pec.it](mailto:avvocatogiuseppegatto@pec.it)

**OGGETTO** Ricorso straordinario proposto da Damiani Giorgia per l'annullamento, previa  
sospensiva, della nota prot. n. ASP/118047/2022 del 20.06.2022 dell'Asp di Palermo.  
**Invito alla notifica per pubblici proclami.**

VISTO il ricorso specificato in oggetto, notificato il 19 ottobre 2022 all'Amministrazione interessata e ad un  
soggetto controinteressato, depositato in pari data presso questo Ufficio;

VISTO l'art. 9, comma 5, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il quale prevede l'integrazione del  
contraddittorio quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati;

VISTI gli artt. 27, 41 e 49 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

VISTO l'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69;

RAVVISATA la necessità che si provveda all'integrazione del contraddittorio, onde consentire a tutti i soggetti  
controinteressati di partecipare al gravame, esercitando le facoltà di legge, mediante pubblici proclami,  
considerato l'alto numero degli interessati, con le modalità appresso indicate

INVITA

codesto ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, da richiedersi  
all'ASP resistente, con le seguenti modalità:

pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della medesima Azienda, home page, con apposito link alla  
sezione "atti di notifica", per 60 (sessanta) giorni, ove rendere disponibili:

1. copia del presente provvedimento;
2. il testo integrale del ricorso;
3. l'indicazione di tutti i soggetti controinteressati;
4. l'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. di questo  
Ufficio Legislativo e Legale;

entro i successivi **15 (quindici)** giorni codesto ricorrente dovrà altresì dare prova dell'avvenuta pubblicazione a  
questo Ufficio.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Ferdinando Guccione

FERDINANDO  
GUCCIONE

Funzione amministrativa  
1973/2019-2022/2023  
Data: 2022/12/05 11:47:23  
v.pec

IL DIRIGENTE

Avv. Francesco Schillaci  
Francesco  
Schillaci

Funzione digitalizzata da  
Francesco Schillaci  
Data: 2022/12/01 11:02:39  
4010P

All'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  
direzionegenerale.pec@asppa.it

**ISTANZA**

I sottoscritti avv.ti Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto - nell'interesse della dott.ssa **Damiani Giorgia** chiedono all'A.S.P. di Palermo, in persona del legale rappresentante *protempore*, in esecuzione del provvedimento prot. n. 24153/174.22.8 del 05.12.2022, dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, di provvedere prontamente a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i seguenti documenti allegati:

A) Avviso di notifica per pubblici proclami;

1) Copia del provvedimento prot. n. 24153/174.22.8 del 05.12.2022 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;

2) Il testo integrale del ricorso;

3) L'indicazione di tutti i soggetti controinteressati.

Si avvisa, inoltre, che, i suddetti atti dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ASP di Palermo in indirizzo, *home page*, con apposito *link* alla sezione "*atti di notifica*" per 60 (sessanta) giorni.

Si chiede, inoltre, all'ASP in indirizzo di voler rilasciare l'attestazione di avvenuta pubblicazione al fine di poterne dare prova nei successivi giorni 15 (quindici).

I sottoscritti attestano che le copie informatiche degli atti allegati sono conformi all'originale.

Distinti Saluti

Li

*Avv. Giuseppe Impiduglia*

*Avv. Giuseppe Gatto*

**GATTO**  
**GIUSEPPE**  
Firmato digitalmente da  
GATTO GIUSEPPE  
Data: 2022.12.07  
11:31:21 +01'00'



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 24153 /174.22.8 del 05 12 2022 Pos. Coll. e Coord. 7

P.E.C.

Dott.ssa Damiani Giorgia  
c/o Avv. Giuseppe Impiduglia  
giuseppcinpiduglia@pec.it  
c/o Avv. Giuseppe Gatto  
avvocatogiuseppgatto@pec.it

**OGGETTO:** Ricorso straordinario proposto da Damiani Giorgia per l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. n. ASP/118047/2022 del 20.06.2022 dell'Asp di Palermo.  
**Invito alla notifica per pubblici proclami.**

VISTO il ricorso specificato in oggetto, notificato il 19 ottobre 2022 all'Amministrazione interessata e ad un soggetto controinteressato, depositato in pari data presso questo Ufficio ;

VISTO l'art. 9, comma 5, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il quale prevede l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati;

VISTI gli artt. 27, 41 e 49 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

VISTO l'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69;

RAVVISATA la necessità che si provveda all'integrazione del contraddittorio, onde consentire a tutti i soggetti controinteressati di partecipare al gravame, esercitando le facoltà di legge, mediante pubblici proclami, considerato l'alto numero degli interessati, con le modalità appresso indicate

**INVITA**

codesto ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, da richiedersi all'ASP resistente, con le seguenti modalità:

pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della medesima Azienda, *home page*, con apposito *link* alla sezione "atti di notifica", per **60 (sessanta)** giorni, ove rendere disponibili:

1. copia del presente provvedimento;
2. il testo integrale del ricorso;
3. l'indicazione di tutti i soggetti controinteressati;
4. l'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. di questo Ufficio Legislativo e Legale;

entro i successivi **15 (quindici)** giorni codesto ricorrente dovrà altresì dare prova dell'avvenuta pubblicazione a questo Ufficio.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**

*Ferdinando Guccione*

FERDINANDO  
GUCCIONE Firma autografa  
Elettronica: FERDINANDO GUCCIONE  
Data: 2022.11.29 11:42:22  
CSP

**II. DIRIGENTE**

*Avv. Francesco Schillaci*  
Francesco  
Schillaci Firma autografa  
Elettronica: Francesco Schillaci  
Data: 2022.12.01 13:05:39  
CSP

**ILL.MO PRESIDENTE DELLA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**RICORSO STRAORDINARIO**

Della Dott.ssa DAMIANI GIORGIA, nata il 23.12.1968 a Palermo (PA) ed ivi residente in via Alfredo Casella n. 112, C.F.: DMNGRC68T63G273E, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Impiduglia (C.F.: MPDGPP81T10AO89A; FAX: 0918040204; P.E.C.: [giuseppeiimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeiimpiduglia@pec.it)) e Giuseppe Gatto (C.F. GTTGPP90H28H2690 – P.E.C. [avvocatogiuseppegatto@pec.it](mailto:avvocatogiuseppegatto@pec.it) - FAX: 0918040219), ed elettivamente domiciliata come da PEC dei Registri di Giustizia;

**CONTRO**

- L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La COMMISSIONE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI A N. 24 POSTI – POI ELEVATI A N. 30 POSTI – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE", LEGISLAZIONE SANITARIA, APPALTI PUBBLICI E SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (CTG. D), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

**E NEI CONFRONTI**

- Del dott. D'ACQUISTO SIMONE, nato a Palermo il 15.09.1992 ed ivi residente in Via Antonio De Crescenzo, n. 3, C.F.: DCQSMN92P15G273Z, P.E.C.: [simone.dacquisto@pec.it](mailto:simone.dacquisto@pec.it), collocato alla posizione n. 174, della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso *de quo*;
- Del dott. PASSARELLO ANTONIO, nato a Palermo il 22.11.1986 e residente ad Altavilla Milicia (PA), in Strada Comunale Speronc s.n.c., c.f.: PSSNTN86S22G273M, P.E.C.: [antoniopassarello@pec.it](mailto:antoniopassarello@pec.it), collocato alla posizione n. 85, della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso *de quo*;

**PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)**

- Dell'esito della prova scritta del Concorso *de quo*, comunicato a mezzo nota prot. n. ASP/118047/2022 - e trasmesso all'odierna ricorrente a mezzo messaggio PEC del 21.06.2022 – nella parte in cui alla dott.ssa Damiani è stato attribuito un punteggio (pari a

punti 27,80) inferiore a quello minimo (28/30) necessario per il superamento della prova **(DOC. 1)**;

- Della prova scritta elaborata dalla Dottorssa Damiani, recante il punteggio assegnato dall'Amministrazione resistente, comprensivo dell'indicazione in ordine al numero delle risposte corrette, errate e non date **(DOC. 2)**;

- Dell'elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta, contenuto nell'Allegato "C" della Delibera n. 1452 del 26.09.2022, pubblicata il 02.10.2022 **(DOC. 3B)**, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna ricorrente;

- Della Delibera del Direttore Generale dell'Asp di Palermo, n. 1452 del 26.09.2022 a mezzo della quale l'Amministrazione resistente ha approvato gli atti concorsuali della selezione *de qua*, nominando i vincitori del Concorso **(DOC. 3A)**;

- Del verbale n. 3 datata 11.03.2022, dei lavori concorsuali, nell'ambito del quale la Commissione ha individuato le modalità di predisposizione dei questionari e approvato le (n. 954) domande da somministrare per tutte le sessioni della prova scritta del Concorso *de quo* **(DOC. 4)**;

- Del Verbale n. 4 del 15.03.2022, relativo allo svolgimento della prova scritta dell'odierna ricorrente, anche nella parte in cui l'Amministrazione ha ricevuto e confermato le domande poi sottoposte ai candidati, tra cui l'odierna ricorrente **(DOC. 5)**;

- Di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati;

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

Del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del predetto concorso pubblico;

#### **NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**

Al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla prova orale del predetto concorso pubblico;

#### **FATTO**

Con Delibera n. 82 del 23.05.2019 **(DOC. 6)**, l'Amministrazione resistente: a) indicava un avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale; b) bandiva un pubblico concorso pubblico per la copertura di n. 24 posti di "Collaboratore Amministrativo professionale" con competenze relative alla gestione del personale, legislazione sanitaria, ap-

palti pubblici e settore economico-finanziario (Ctg. D), previo espletamento della procedura di mobilità di cui sopra.

Successivamente, l'Amministrazione resistente, con Delibera n. 744 del 05.08.2020, revocava le disposizioni inerenti alla procedura di mobilità, elevando i posti (da n. 24 a n. 30) messi a concorso per il succitato profilo "*Collaboratore Amministrativo professionale*" (**DOC. 7**).

Inoltre, con Deliberazione n. 1062 del 10.09.2021 (**DOC. 8**), l'Amministrazione resistente disponeva la modifica del bando, riaprendo i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in commento.

La dott.ssa Damiani, dottoressa in giurisprudenza, odierna ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti per la procedura selettiva in parola, entro i termini indicati dal summenzionato bando inoltrava la propria domanda di partecipazione (**DOC. 9**), per l'ammissione alla menzionata procedura concorsuale.

V'è da dire che, a seguito della modifica intervenuta con Deliberazione n. 1062 del 10.09.2021), il Bando della selezione di che trattasi prevedeva un duplice iter di prove selettive (in ordine alle quali, in ogni caso, risultava abolita la preselezione), tra i quali l'Amministrazione resistente avrebbe, poi, dovuto scegliere a seconda che i lavori concorsuali si fossero svolti (o meno) durante il periodo emergenziale dovuto alla diffusione pandemica del contagio da Covid-19.

Ed infatti:

- nel caso in cui il concorso si fosse svolto durante il periodo emergenziale, l'Amministrazione resistente si riservava la possibilità di espletare la sola prova scritta (anche da remoto), in ordine alla quale "*il punteggio massimo attribuibile sarà di 70 punti*" e il superamento della stessa risultava subordinato al raggiungimento di una valutazione "*di almeno 49/70*";
- nel caso in cui fosse stata espletata sia la prova scritta che la prova orale, il bando in commento prevedeva che "*la prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40*".

Ebbene, con nota prot. n. ASP/24299/2022 del 10.02.2022, il Direttore Generale dell'Azienda resistente, scioglieva la riserva prevista, come sopra, dal Bando *de quo*, nel senso di "*procedere all'espletamento del concorso attraverso lo svolgimento della prova*

scritta e della prova orale, precisando che la prova scritta si svolgerà in modo semplificato a quiz e con risposta multipla” (cfr. Verbale n. 1 del 10.02.2022, **DOC. 10**).

Nell’ambito del Verbale n. 1 dei lavori concorsuali, la Commissione resistente:

a) Confermava che “i 70 punti previsti per le prove di esame sono così ripartiti: 40 punti per la prova scritta; 30 punti per la prova orale”;

b) Stabiliva le modalità di svolgimento della suddetta prova, prevedendo che “i quesiti da sottoporre ai candidati saranno predisposti dalla ditta affidataria del servizio e tratti da fonti editoriali di normativa sugli argomenti oggetto della prova. Detti questionari saranno approntati dalla citata ditta, che il giorno della prova li consegnerà alla Commissione, la quale, dopo averli selezionati, li restituirà alla stessa per l’inserimento a sistema” e che, peraltro, “ciascun questionario dovrà contenere 20 domande con 4 risposte, di cui solo una corretta. Le domande da sottoporre ai candidati, seppur uguali per tutti nella medesima sessione, dovranno avere una sequenza diversa in ciascun questionario. Ogni candidato avrà 60 minuti per completare la prova”;

c) Individuava, altresì, gli argomenti sui quali si sarebbe svolta la prova scritta.

Ed allora, una volta approntato definitivamente l’iter delle prove selettive, l’Amministrazione resistente, provvedeva alla convocazione (con nota prot. ASP/30897/2022 del 21.02.2022, **DOC. 11**) – nelle date del 11-15-16-17-24-25.03.2022 - dei candidati ammessi (tra cui l’odierna ricorrente) alla selezione *de qua*, al fine di svolgere la prova scritta del Concorso in commento.

Mentre, con successiva nota prot. ASP/35049/2022 del 28.02.2022 (**DOC. 12**), l’Azienda resistente integrava il provvedimento di convocazione, rappresentando ai candidati i contenuti delle modifiche apportate al bando originario e le determinazioni adottate dalla Commissione nella seduta di insediamento (cfr. Verbale n. 1), ove – oltre a quanto sopra accennato – venivano stabilite le modalità di attribuzione del punteggio, che avrebbe dovuto essere calcolato “seguendo il seguente criterio: - Risposta esatta: 2 punti; Risposta non data: - 0,2 punti; - Risposta errata: - 0,5 punti.” (cfr. DOC. 12), e il punteggio minimo per superare la prova, individuato in punti “*pari a 28/40*” (cfr. DOC. 12).

Senonché, la dott.ssa Damiani, e con essa tutti candidati alla predetta procedura selettiva, in data 15 marzo 2022, presentatasi presso i luoghi indicati nella nota di convocazione, per effettuare la prima prova scritta, vedeva sottoporsi il questionario comprensivo di n. 20 domande, alcune delle quali (inerenti al “*Diritto Amministrativo e del Lavoro*”), come si vedrà, formulate erroneamente.

Ciononostante, l'odierna ricorrente, attingendo alla propria preparazione sulle materie oggetto del concorso nonché al proprio bagaglio culturale ed alla propria esperienza quale Giudice di Pace, svolgeva comunque proficuamente la detta prova.

Ed invero, malgrado le svariate irregolarità, che meglio appresso verranno chiarite, l'odierna ricorrente riportava il seguente risultato: in esito alla correzione effettuata dalla Commissione d'esame, sulle n. 20 domande somministrategli, venivano attribuite alla ricorrente n. 15 risposte esatte, n. 4 risposte errate e, infine n. 1 risposta non data, ottenendo un voto che, in ragione dei criteri di attribuzione del punteggio sopra menzionati, veniva calcolato in pt. 27,80 ( $15 \times 2 - 0,5 \times 4 - 0,2 \times 1; 30,00 - 2,00 - 0,20 = 27,80$  pt.).

Il predetto risultato, veniva comunicato - in data 21.06.22 - con nota prot. ASP/118047/2022 (DOC. 1), mediante la quale l'odierna ricorrente prendeva atto di non aver superato la prova scritta, risultando, dunque, esclusa dalla procedura concorsuale di che trattasi.

In particolare, con riferimento alla detta procedura selettiva, l'odierna ricorrente non veniva ammessa per l'asserito errore (o mancata risposta) relativo ad una singola domanda. Un risultato di tal fatta si palesa come diretta conseguenza delle palesi irregolarità che hanno contraddistinto la prova sostenuta dall'odierna ricorrente, in particolare dei macroscopici errori che hanno caratterizzato la correzione di un determinato numero di domande che, altrimenti, avrebbe permesso alla dott.ssa Damiani di accedere alla prova orale del concorso di che trattasi, il cui relativo numero di posti da coprire veniva, successivamente, ampliato (di n. 69 unità ulteriori rispetto ai n. 30 posti previsti dal Bando) con Delibera n. 1166 del 02.08.2022 (DOC. 13)

Con istanza di accesso del 24.06.2022 (DOC. 14), la dott.ssa Damiani chiedeva all'Amministrazione resistente di prendere visione ed ottenere il rilascio di copia dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice nonché di ogni altro atto afferente l'esclusione dell'odierna istante dalla prefata procedura concorsuale.

In riscontro, alla suddetta richiesta di accesso agli atti, l'Amministrazione resistente - dopo aver differito, con nota prot. ASP/0143794 del 26.07.22 (DOC. 15), l'accesso agli atti della ricorrente alla conclusione della procedura concorsuale *de qua* - con nota prot. ASP/198145 del 14.10.2022 (DOC. 16), comunicava che *"nel sito web aziendale nella sezione "concorsi", si è provveduto alla pubblicazione di tutti i verbali della commissione esaminatrice del suddetto concorso... Si rappresenta, altresì, che nel Suo profilo,*

*all'interno dell'applicativo informatico per la selezione de qua, è possibile prendere visione delle valutazioni espresse sui suoi titoli e/o prove".*

A seguito della consultazione della documentazione concorsuale e, in particolare, della correzione della propria prova scritta - i dubbi sull'attendibilità della prova in oggetto trovavano sicura conferma.

Ed invero dalla correzione approntata in ordine alla propria prova scritta (DOC. 2) emergeva, infatti, come n. 3 domande sono state formulate/corrette senz'altro in maniera erronea.

Dunque, a fronte delle palesi irregolarità che hanno contraddistinto la (formulazione, ovvero, in ogni caso, la) correzione di n. 3 quesiti somministrati in sede di prova scritta della prefata procedura concorsuale, la non ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale della procedura concorsuale *de qua*, appare palesemente illegittima.

Donde il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

#### **MOTIVI**

**I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.**

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 27,80 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Ed infatti, la *lex specialis* della procedura, prevede che "*nel caso in cui venga espletata sia la prova scritta che quella orale, la prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40 mentre la prova orale verrà valutata 30 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30"* (DOC. 8).

Si rileva, inoltre, come la Commissione (cfr. Verbale n. 1 del 10.02.2022, DOC. 10) abbia stabilito che il questionario da somministrare ai candidati dovesse contenere 20 do-

mande con 4 possibili risposte, di cui una sola corretta e che i punteggi sarebbero stati attribuiti come segue:

- risposta esatta p. 2
- risposta non data p. 0,2
- risposta errata p. 0,5

Ebbene, nel caso di specie, il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei sono dipesi dalla non corretta valutazione delle risposte a tre quesiti, segnatamente i nn. 6, 8 e 17.

Ove, infatti, la P.A. avesse neutralizzato gli stessi (prendendo atto della loro erronità), la dott.ssa Damiani avrebbe conseguito un punteggio utile a fini del superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che i quesiti sottoposti siano vertenti sulle materie e sui programmi oggetto del concorso e che vi sia assoluta *"certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che *"in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta mul-*

*tipia che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)” (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).*

Ed ancora, è stato chiarito che, *“certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta”* (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio i quesiti contestati e le risposte ad essi fornite dalla ricorrente.

\*\*\*

#### **QUESITO N. 6**

Il primo quesito contestato, contrassegnato con il n. 6, così recita: *“Sul piano della validità del provvedimento amministrativo, quale conseguenza scaturisce dalla distinzione tra vizio di legittimità e vizio di merito? A) Il vizio di legittimità comporta l'inefficacia del provvedimento, mentre il vizio di merito l'ineseguibilità dello stesso; B) Sia il vizio di legittimità che il vizio di merito comportano una irregolarità del provvedimento amministrativo; C) Il vizio di legittimità comporta l'inopportunità del provvedimento, mentre il vizio di merito l'illegittimità dello stesso; D) Il vizio di legittimità comporta l'illegittimità del provvedimento, mentre il vizio di merito l'inopportunità dello stesso.”*

La candidata ha fornito quale risposta l'opzione “b”, mentre la Commissione ha ritenuto corretta l'opzione “d”.

Il suddetto quesito presenta una formulazione - per nulla chiara - idonea a “disturbare” e “confondere” i concorrenti.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Fabrizio Tigano - Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania - e allegato al presente ricorso (**DOC. 17**).

Nel suddetto parere, il prof. Fabrizio Tigano ha rilevato che la formulazione del quesito n. 6 risulta *“poco chiara, (e) comunque in grado di determinare confusione nel candidato. Infatti, un discorso concerne la validità, ossia la conformità del provvedimento rispetto*

*alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico, altro discorso è la distinzione tra vizi di legittimità e vizi di merito, nonché il regime giuridico che caratterizza ciascuno di essi. Tale distinzione, a ben guardare, non presenta alcun collegamento logico con il tema della validità del provvedimento, le cui conseguenze possono cogliersi solo in chiave di validità/invalidità. Dare per assunto che scaturiscano dirette conseguenze dalla validità di un provvedimento sulla distinzione tra vizi di legittimità e vizi di merito, significa, in sostanza, instaurare un'inesistente relazione logico-giuridica tra "grandezze" che non stanno affatto in relazione tra loro (in proposito, R. CAVALLO PERIN, Validità del provvedimento e dell'atto amministrativo, in Digesto, XV, Torino 2000, 612 ss.).*

*Anche la risposta indicata come corretta permane nell'equivoco, limitandosi ad affermare che il vizio di legittimità comporta l'illegittimità del provvedimento, mentre il vizio di merito l'inopportunità. Tale risposta, tacer d'altro, sovverte la relazione logica tra inopportunità e vizio di merito, nel senso che non è il vizio a determinare inopportunità, ma viceversa.*

*Va, inoltre, segnalato il dibattito, tuttora aperto, circa la possibilità di assoggettare ad annullabilità il vizio di merito tutte le volte che l'ordinamento lo renda rilevante e sindacabile (ricorso gerarchico, autotutela, ecc.). Tale dibattito è particolarmente vivace in considerazione dell'avvento della legge n.241/1990, in specie, degli artt. 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies.*

*L'art. 21 quinquies disciplina la revoca del provvedimento in ragione della sua inopportunità originaria o sopravvenuta (recte: di un'inopportuna e/o non conveniente valutazione iniziale, sopravvenuta o melius re perpensa in ragione di fatti sopravvenuti), con la conseguenza di una paralisi degli effetti del provvedimento e dell'eventuale versamento di un indennizzo.*

*L'art. 21 octies riguarda direttamente l'atto annullabile in quanto illegittimo, segnando i vizi da cui esso scaturisce e le eccezioni per le quali (c. 2), pur permanendo l'invalidità, l'atto non è annullabile (il che smentisce il senso del quesito ed il contenuto della risposta considerata come corretta).*

*L'art. 21 nonies contempla l'annullamento d'ufficio senza fare riferimento ai vizi di merito, lasciando aperti una serie di quesiti circa la permanente rilevanza del vizio di merito sul piano dell'autotutela, ancorchè permangano istituti come il ricorso gerarchico, dove tale vizio può essere fatto valere, ottenendo la riforma, la modifica e persino l'annullamento del provvedimento (sul punto, cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto*

*amministrativo, Torino 2019, 551-552, laddove non si esclude la perdurante vigenza del tradizionale regime della annullabilità e la rilevanza dell'inopportunità in presenza di appositi istituti contemplati dall'ordinamento). La risposta risulta, comunque, non in linea con il - già incomprensibile - quesito posto: confonde la causa del vizio di merito con i suoi effetti, tenuto conto che l'inopportunità, quale vizio di merito, non è sempre irrilevante sul piano della validità, anche dopo l'avvento della legge n. 241/1990".*

Da quanto sopra esposto appare evidente come il suddetto quesito sia stato formulato in modo non chiaro e vada, pertanto, annullato.

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che "i quiz con domande a risposta multipla richiedono che "tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta" (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012). In sintesi, quindi, è ormai *ius receptum* che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca.

Diversamente è a dirsi, invece, per le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato. Una di tali opzioni ben può fungere, infatti, da c.d. "distrattore", per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella "risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non "prima facie" implausibile" (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

In sintesi, ben può la Commissione esaminatrice "distrarre" il candidato con opzioni di risposta prima facie plausibili (anche se in realtà errate in base a un più approfondito esame del quesito), ma certamente non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti. Detto in altri termini, ciò che può "distrarre" è soltanto l'opzione di risposta, e non anche la domanda "a monte" (TAR Lazio Sez. II 04848/2022 del 21.04.22).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 6 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a pt. 2 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019) e sterilizzazione della penalità applicata per la risposta fornita (- 0,5 punti).

La ricorrente, pertanto, conseguirebbe punti 30,3 (27,8 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 6 + 2,00 quale punteggio previsto per le risposte corrette).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata e rideterminata in punti 26,6 (secondo la proporzione 28 sta a 20 come 26,6 sta a 19). In questo caso la ricorrente conseguirebbe punti 28,3 (27,8 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 8) e supererebbe, dunque, la nuova soglia di idoneità (26,6).

### **QUESITO N. 8**

Il secondo quesito contestato, contrassegnato con il n. 8, così recita: *"Il CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 prevede una disciplina specifica per i congedi per le donne vittime di violenza?"*.

La Commissione ha ritenuto corretta la risposta "B", ossia: *"Sì, all'art. 34 del CCNL"*.

La ricorrente non ha fornito alcuna risposta.

**Il suddetto quesito verte su un argomento – CCNL Funzioni Locali - non rientrante tra quelli oggetto del concorso e viola il principio di proporzionalità.**

Ed invero, l'amministrazione ha previsto che la prova scritta avrebbe avuto ad oggetto quesiti vertenti: *"su argomenti di Legislazione Sanitaria Regionale e Nazionale, Diritto amministrativo e del lavoro e sul diritto penale e sui delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., nonché sul Diritto Costituzionale, con particolare riferimento ai Diritti e Doveri del cittadino e sulla disciplina del Pubblico impiego, e su elementi di contabilità economica-patrimoniale; Elementi di diritto della salute e della sicurezza sul lavoro (d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.); Normativa generale concernente il settore sanitario emanata dalla Regione Sicilia in particolare sull'organizzazione del servizio sanitario regionale"*.

L'estraneità del suddetto quesito rispetto alle materie oggetto di concorso risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Fabrizio Tigano - Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania - e allegato al presente ricorso (DOC. 17).

Nel suddetto parere, il prof. Fabrizio Tigano ha rilevato che, *"al di là della correttezza della risposta considerata valida, non può non rilevarsi che il quesito esuli dalle materie indicate nel bando di concorso"*.

*Il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, infatti, concerne ("Campo di applicazione") "tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016."; parimenti, vi rientra il "personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti", intendendo come tali "tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1".*

*Occorre, di conseguenza, esaminare l'art. 4 del CCNQ cui il CCNL Funzioni Locali del 2018 fa rinvio.*

*Tale norma, testualmente, fa rientrare nel "Comparto delle funzioni locali" il "personale non dirigente dipendente da: Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti; Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; Comuni; Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584".*

*Non vi è alcun riferimento alle Aziende Sanitarie, invece contemplate dall'art. 6 ("Comparto della Sanità") ove rientra "il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliere-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà - INMP".*

**La domanda, pertanto, non può essere considerata tra quelle legittimamente poste in quanto la materia degli enti locali non era nel novero di quelle indicate dal bando (v. supra).**

Anche ammettendo, in via di mera ipotesi e per scrupolo di analisi, che la tutela dei congedi a favore delle donne vittime di violenza costituisca un principio generale vigente anche nell'ambito sanitario, resta il fatto che la candidata non è stata messa in condizione di prepararsi sul punto, sicchè non aveva alcun obbligo di rispondere ad un quesito che concerneva un argomento non pertinente”.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come il quesito n. 8 non avrebbe potuto essere sottoposto ai candidati vertendo su un argomento ricompreso tra quelli oggetto di concorso.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la “Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali” ma è tenuta al rispetto “del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

Del resto, risulta evidente come i candidati - nel programmare i propri studi - facciano affidamento sul bando e in particolare sulle disposizioni recanti le materie e i programmi oggetto del concorso.

Conseguentemente, vanno annullati/sterilizzati i quesiti relativi a materie o argomenti esulanti da quelli previste dal bando.

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 8 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 2 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019) e sterilizzazione della penalità applicata per la mancata risposta (- 0,2 punti).

La ricorrente, pertanto, conseguirebbe punti 28 (27,8 attualmente assegnati + 0,2 per la sterilizzazione della penalità relativa alla mancata risposta al quesito n. 8).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, e rideterminata in punti 26,6 (secondo la proporzione 28 sta a 20 come 26,6 sta a 19). In questo caso il ricorrente conseguirebbe punti 28 e supererebbe, dunque, la nuova soglia di idoneità (26,6).

#### **QUESITO N. 17**

Il terzo quesito contestato, contrassegnato con il n. 17, così recita: “*In quali casi la p.a. è legittimata a differire l'accesso ai documenti richiesti?*”. La risposta indicata come corret-

ta dall'Amministrazione è la D: *"Nel caso in cui la conoscenza dell'atto possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa"*. Le altre risposte sono: A) *"Nelle ipotesi individuate tassativamente dal legislatore"*; B) *"Ogni qualvolta lo ritenga opportuno"*; C) *"Allorquando l'immediata conoscenza dell'atto richiesto possa cagionare un danno patrimoniale di rilevante entità ad un controinteressato"*.

La ricorrente ha indicato come soluzione corretta la prima tra quelle proposte.

Il suddetto quesito è erroneo.

Ed invero, nessuna delle risposte proposte è univocamente corretta ma anzi sono presenti più risposte parzialmente corrette.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Fabrizio Tigano - Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania - e allegato al presente ricorso (doc. 17).

Nel suddetto parere, il prof. Fabrizio Tigano ha rilevato che *"Per comprendere se la soluzione (individuata dalla Commissione - NDR) sia corretta, anche rispetto alle altre risposte fornite, è necessario un excursus normativo."*

*Il differimento dell'accesso può discendere da "ipotesi tassativamente individuate dal legislatore" (anche con riferimento alla riservatezza di terzi), come nel paradigmatico caso contemplato dall'art. 4, primo comma lett. f), d. m. n. 415/1994, secondo cui il differimento può essere disposto "ai fini della provvisoria tutela della celerità dell'azione amministrativa, relativa al concorso in atto, e della riservatezza dei terzi candidati interessati". Non si tratta, in specie, dell'esercizio di un potere discrezionale, bensì dell'applicazione di una disciplina appositamente prevista "con conseguente inconferenza delle censure di eccesso di potere in proposito dedotte" (Tar Lazio, 22 febbraio 2018 n. 2072).*

*Più in generale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della l. 241/90, "Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati"; inoltre, l'art. 9 del Regolamento che disciplina l'accesso agli atti, d.P.R. n. 184 del 2006, precisa: "Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta". Soggiunge, ancora, il comma 2: "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare spe-*

*cifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".*

*Va, poi, esemplificamente ricordato, anche al fine di valutare la complessiva "tenuta" della domanda e della risposta "corretta", il Regolamento Anac 3 febbraio 2021 (in G.U. n. 53 del 3 marzo 2021), "Modifica del regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018", il cui art. 19 contempla numerose ipotesi che giustificano il differimento, tra le quali, direttamente o indirettamente anche quelle inserite nelle risposte considerate non corrette, ferma restando l'incompletezza di quella, invece, indicata come corretta. L'art. 21 di tale Regolamento ("Differimento dell'istanza di accesso") indica, infatti, i numerosi casi nei quali il responsabile del procedimento può differire l'accesso ai documenti amministrativi, ovvero: "a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attività dell'Autorità; b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all'art. 53 del decreto legislativo n. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara; c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi; d) nel caso di richieste di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale; e) nei casi di richieste di accesso a segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria".*

*L'esame, invero, sarebbe incompleto se non si tenesse conto del Regolamento interno per l'accesso agli atti dell'Asp di Palermo (n. 608/2018), il cui art. 19 ("Differimento del diritto di accesso") consente al responsabile del procedimento di disporre il differimento "quando si renda necessaria una temporanea tutela degli interessi dell'Azienda, specie*

*nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa" (c. 2).*

*Il medesimo articolo prosegue precisando che il differimento può discendere da esigenze di "ordine organizzativo" (pur sempre ricomprese nel buon andamento e nella imparzialità), segnalando che "l'accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali e di gara è differito fino al momento dell'adozione del provvedimento finale, rispettivamente, di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione della gara". Infine, "è, in ogni caso, differito, sino all'emanazione del provvedimento definitivo, il diritto di accesso agli atti preparatori degli atti di pianificazione e programmazione aziendale".*

*La risposta indicata come corretta, pur ricalcando l'art.19, è solo parziale: il concetto che la detta norma esprime è, invece, più complesso, sicchè non vi è integrale coerenza con essa.*

*Ovviamente, ci si trova al cospetto di un tema - quello dei limiti all'accesso agli atti - che conosce diverse latitudini ed applicazioni, fermo restando che non sembra corretta ritenere che rilevi, ai fini del differimento, solo lo svolgimento dell'azione amministrativa, anche tenuto conto dei principi di imparzialità e buon andamento, anche perchè verrebbe lasciato all'Amministrazione un margine di scelta assolutamente intollerabile.*

*Si consideri, infatti, che la giurisprudenza amministrativa più recente (a partire dall'A.P. n. 10/2020), è notoriamente incline a favorire l'accesso agli atti, considerando il diniego e il differimento quale eccezione alla regola, imponendo, in particolare, un'adeguata motivazione sia per il diniego che per il differimento (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756).*

*Si consideri, ancora, che esistono disposizioni che vietano l'accesso agli atti, escludendolo tassativamente, salvo, appunto, ove possibile il differimento. Senza indugiare specificamente sul punto, è sufficiente richiamare l'art. 5 bis del d. lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 6 del d. lgs. n. 97/2016) in tema di accesso civico, cui si rinvia de plano.*

*Pur con le superiori doverose precisazioni ed anche volendo concedere una certa generica correttezza alla risposta, il quesito rimane mal posto poichè fornisce risposte non esaustive e nemmeno convincenti, determinando sicura confusione al momento di scegliere tra le risposte indicate. Si è visto, infatti, che esistono ipotesi nelle quali il differimento è disposto dal legislatore quale necessaria alternativa al rifiuto (non solo l'art. 4 del d.m. n. 415/1994, ma anche l'art. 24 c. 6 l.n. 241/1990 e l'art. 5 bis del d. lgs. n.*

33/2013), oppure perchè ciò non risulti opportuno (anche in relazione alle esigenze dell'ente, profilo sul quale la giurisprudenza amministrativa si è misurata ripetutamente, ritenendo preponderante il diritto ad accedere agli atti), oppure quando vi siano interessi dei terzi, in potenza pregiudicati dall'ostensione di certa documentazione.

**La risposta fornita dalla candidata, pertanto, non può essere considerata totalmente errata, come non è totalmente corretta quella sub D, solo perchè riporta un inciso dell'art. 19 del Regolamento interno all'Asp (si rammenta che il quesito riguardava l'istituto dell'accesso agli atti in generale)".**

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, come il suddetto quesito n. 17 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle alternative offerte ai candidati è pienamente corretta.

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempri, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 17 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 2 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019) e sterilizzazione della penalità applicata per la risposta fornita (- 0,5 punti).

La ricorrente, pertanto, conseguirebbe punti 30,3 (27,8 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 6 + 2 quale punteggio previsto per le risposte corrette).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, e rideterminata in punti 26,6 (secondo la proporzione 28 sta a 20 come 26,6 sta 19). In questo caso il ricorrente conseguirebbe punti 28,3 (27,8 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 17) e supererebbe, dunque, la nuova soglia di idoneità (26,6).

## **II) SULLA PROVA DI RESISTENZA**

In ordine alla prova di resistenza, si rileva che, come già chiarito, la ricorrente risulterebbe idonea alla prova scritta (e, dunque, ammessa alla prova orale) anche nel caso di accoglimento del presente ricorso con riferimento ad uno solo dei quesiti oggi contestati.

Si rileva, per completezza, che la ricorrente ha, ovviamente, interesse a conseguire (con riferimento a tutti i quesiti contestati) il maggior numero possibile di punti, giacché ciò le consentirebbe di migliorare il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio.

### **III) SUL DANNO**

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* a cui la dott.ssa Damiani sarebbe esposta in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Nelle more del giudizio di merito, infatti la ricorrente non potrebbe sostenere la prova orale e frattanto si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.

La ricorrente, inoltre, nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare subirebbe per anni una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere la propria personalità attraverso il lavoro.

### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora non vengano ritenute sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* delle amministrazioni resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

### **VOGLIA L'ILLMO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**

- In accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.
- Nel merito, comunque, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.
- Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica o una verifica con riferimento ai suddetti quesiti nn. 6, 8, 17.

- Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti eventualmente controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura dimezzata vertendo il giudizio in materia di pubblico impiego.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

*Avv. Giuseppe Impiduglia*

*Avv. Giuseppe Gatto*

GATTO  
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da  
GATTO GIUSEPPE  
UID: e.2032.12.19.63.0827  
407.45

GRABBIATORIA FINALE

Classe ANO

26 SET 2022

Candidato	Codice fiscale	Data nascita	Titoli	Prova Scritta	Prova Orale	Punt. Tot	Causale Preferenza
1 DI GREGORIO BEATRICE VALENTINA	DGRBS9D84C44F061G	04/03/1985	3,8500	40,0000	30,0000	70,8500	
2 CUFFARI FRANCESCA	CEFFRAC80M40C351K	03/06/1983	4,5200	40,0000	27,0000	71,5200	
3 MARCOSO EMILIA	MESMRC62A48G273O	09/01/1982	2,2750	40,0000	28,0000	70,2750	
4 PILATO GERARDA	PLTSRNB1P56G273H	16/09/1981	1,1800	40,0000	29,0000	70,1800	
5 DI ROSA ELENA	DRSLENE2C70G273O	17/03/1982	3,7000	40,0000	28,0000	69,7000	
6 ZAMPINO MICHELE ALESSANDRO	ZAMPINA3E126C351I	28/07/1982	0,3600	40,0000	28,0000	68,3600	
7 BUCCOLERA CIRILIA ANNA RITA	BUCCOZZ66P89B4298	19/09/1988	11,9800	32,5000	24,0000	67,5800	
8 VENTI FRANCESCA	VNTFNC80P68H723V	28/08/1990	0,0000	46,0000	27,0000	67,0000	
9 PACE VALERIO	PAVALR89R21G273H	24/10/1989	1,0000	37,5000	28,0000	66,5000	
10 PACI IVAN	PAVINIV3C36G273H	30/09/1975	1,9000	37,5000	27,0000	66,3000	precede per minore età
11 BIONDO FEDERICA	BNDFRFB7K56G273H	03/04/1984	3,8000	35,0000	28,0000	66,8000	
12 BILELO NAJIA	BILNDA91D431008U	03/04/1984	1,8900	40,0000	24,0000	65,8900	
13 VIRONI EARMEN	VIRONMIN21B1A059Z	21/12/1978	1,8900	37,5000	27,0000	65,3900	
14 GERMANI PISTONE EMILIA	GERMANE91M67G273J	27/08/1981	1,1000	37,5000	24,0000	65,6000	precede un figlio a carico
15 VALENZA JESSICA	VALUSCO7CB21830E	22/03/1987	1,0800	40,0000	24,0000	65,0800	
16 QUARTA FRANCESCA	QRTKCS81E4E573K	24/07/1988	1,0800	35,0000	29,0000	65,0800	
17 ALELIO GIULIANA	ALIASLNGE54G273M	18/06/1992	0,0000	40,0000	25,0000	65,0000	precede due figl. a carico
18 CUSUMANO FABIO	CUMIFAB80P19B273R	18/06/1980	1,0000	40,0000	24,0000	65,0000	precede per minore età
19 PEGORARO SALVATORE	PEGRSVT88P40G273O	20/05/1980	0,0000	40,0000	25,0000	65,0000	
20 DI GIORIA ALESSANDRO	DGDIASNB9P02C351V	03/09/1986	0,0000	37,5000	27,0000	64,5000	
21 BALSANELLO SANTI	BLSNNT92C18G273X	18/03/1992	3,5800	37,5000	26,0000	64,0800	
22 FALLA MARCO	FALLMRC85T16C351P	29/12/1985	0,0000	40,0000	24,0000	64,0000	precede per minore età
23 LAURICELLA DAVIDE LEONARDO	LAURDOL52PFC0273Q	07/01/1992	1,0000	36,0000	28,0000	65,0000	precede per minore età
24 BOLOGNA ALESSIA	BOLASND09N1G731J	21/09/1982	1,0000	36,0000	28,0000	64,0000	
25 PLETTO TATIANA FABIANA	PLETTMRO85G67A088I	27/11/1986	1,0000	37,5000	26,0000	63,5000	
26 CAROLLO GIULIA	CARCAR27C96G373E	16/03/1973	1,0000	35,0000	27,0000	63,0000	
27 CLEMENTE ANNARITA	CLEMRRT80T8G273S	28/12/1980	1,0000	35,0000	26,0000	63,0000	
28 FUSCOLO FRANCESCO	FUSFNSBL21G273J	21/07/1984	2,0000	35,0000	28,0000	63,0000	
29 MINEO GIULIA	MINMIG19B514773B	23/02/1984	0,0000	40,0000	23,0000	63,0000	
30 DAVI DARIU	DVADRDR87MDD03E1Y	26/05/1987	0,0000	38,0000	26,0000	64,0000	
31 RAODONA MARIJA ALESSANDRA	RAODMMS2L51A844Y	11/07/1982	1,3000	36,0000	27,0000	62,3000	
32 FENINIA CHIARA	FENEFHNR471G373S	05/07/1994	0,5000	40,0000	21,0000	62,5000	
33 SCARRECCA GIOVANNI	SCARNSND6S4173E	14/03/1989	1,5000	35,0000	25,0000	62,5000	
34 BOHANNINO GIACOMO	BOHANNIBADT1G273Z	17/04/1984	1,5000	37,5000	23,0000	62,5000	
35 RANDAZZO ANTONIO	RANDNTN91DIRC351B	18/04/1991	2,0000	35,0000	26,0000	62,0000	
36 MELO TERESA	MELOTR89S42G373W	07/08/1989	2,0000	36,0000	27,0000	62,0000	
37 SANEVA EMANUELA LUCIA	SANMULL921G2A08A1	12/11/1983	0,0000	40,0000	21,0000	62,0000	
38 SEMINATO ROJA ALESSIA	SEMNRJL537M64C381E	24/08/1987	1,0000	40,0000	21,0000	62,0000	



38	ALAIMO GIULIA	CAPOGIULIANO152731E	11/08/1994	0,0000	35,0000	27,0000	62,0000	
39	INFANTINO IRENE	NIFRINIS7878429B	27/12/1992	0,0000	35,0000	27,0000	62,0000	precede per minore età
41	SEBASTIANO CARRIERSA	CRRSSA702PM05630S	06/09/1992	1,0000	40,0000	21,0000	61,0000	
42	CIERO ANTONINO	CCRNNT70A27G511X	27/01/1978	1,0000	37,0000	23,0000	61,0000	
43	MOLINARI ALESSANDRO	MOLINSNBEE30273V	23/05/1984	1,1200	32,0000	28,0000	61,0000	
44	FARINCI MICHELE	FARINM19P16273L	16/09/1991	2,0000	35,0000	24,0000	61,0000	
45	DI PRINNA ROSOLINO	DPRIINR5531A19EK	31/01/1985	0,0000	37,0000	24,0000	61,0000	
46	NICCHI ANGELO ALESSIO	NICCHI19027G348I	27/04/1990	0,0000	32,5000	29,0000	61,5000	
47	CALA GIORGIO	CLAGRG34C27G273G	27/03/1983	1,0000	32,5000	28,0000	61,5000	
48	VERIGNO GIUSEPPINA	VERIGNI70D30F089X	10/04/1988	0,7714	32,5000	28,0000	61,2714	
49	LA LOGGIA LAURA	LALOGAN3LS26273I	13/07/1975	1,7500	35,3000	24,0000	61,0500	
50	GIGLIO FABIO	GGLFBL39R49G273T	03/10/1988	1,0000	35,0000	25,0000	61,0000	
51	CAMDELA CHIARA	CANCIH93M64Q373W	24/01/1993	1,0000	35,0000	25,0000	61,0000	precede due figli a carico
52	FERRITO MARIA	FERRMARI196G273A	16/07/1991	0,0000	41,0000	21,0000	61,0000	precede per minore età
53	BUCCINO ANTONIO CALOGERO	BUCCINO0807544F	07/02/1985	0,9000	35,0000	25,7000	60,7000	
54	CARFI DAVIDE	CFRVDV089730G273L	30/12/1990	0,0000	37,0000	23,0000	60,0000	precede per minore età
55	ARZUFFI ANTONIO	ARZUFFI19051A095D	11/01/1987	1,0000	32,0000	27,0000	60,0000	
56	ARZUFFI ANTONIO	ARZUFFI19051A095D	11/01/1987	1,0000	32,0000	27,0000	60,0000	
57	OLIVERI LUISA	OLVRSU188841G272Q	01/11/1998	1,0000	37,5000	22,0000	60,5000	
58	COMO ADELANA MARIA	COMONM87M70D095C	30/08/1987	1,0000	32,5000	27,0000	60,5000	
59	PIRELLA ANDREA	PIRNDI94109F158W	09/02/1984	1,0000	32,5000	27,0000	60,5000	
60	PULETTI DARIO ALESSANDRO	PLTDSR581BA089X	18/02/1985	1,0000	37,5000	22,0000	60,5000	
61	MUSCOTTI ANTONELLA	MUSCNL86549G273Q	08/11/1988	1,0000	37,5000	22,0000	60,5000	
62	MOTO FRANCESCA	MOTOFN10795A178X	26/03/1989	3,3400	28,1000	25,0000	56,4000	
63	FAVA FABRIZIO GAETANO	FIAFRFZ7RC98G373Y	08/03/1978	0,0000	33,4000	27,0000	60,4000	
64	CRISTODARO ELEONORA	CRSLURR4M70G273C	30/08/1984	2,0000	33,1000	25,0000	60,1000	
65	MILICI GIULIO	MILCGL8994ZF159Y	21/02/1989	1,0000	35,0000	24,0000	59,0000	
66	FERRARO MARCELLA	FERRMCI73744D423H	04/12/1976	1,0000	35,0000	24,0000	59,0000	precede figlio o fratelli/fratelli per servizio
67	LANZAFAME ELIDAMARIA	LANZARRR537021F	13/02/1986	2,0000	30,5000	28,0000	58,5000	
68	ALESSANDRA CRISTOFALO	CRRLSNA3840Q272S	02/02/1993	1,0000	35,0000	24,0000	59,0000	precede per minore età
69	GRASSI MASSIMO	GRSSM5M2E16273O	12/02/1982	0,0000	36,0000	26,0000	62,0000	
70	BUONICCONTI ALESSANDRO	BUCCINSNS209F163K	09/10/1987	1,0000	35,0000	27,0000	62,0000	
71	FASOLI SALVATORE CARMELE	FASOVSAT94D70G71I	10/03/1992	5,7000	28,1000	26,0000	59,0000	
72	PAFATORE FRANCESCO	PAFAFACR14AF78F	14/10/1981	1,5400	35,0000	21,0000	59,5400	
73	CARPELLANO MANFRA	CARPMM197902F16E2	22/02/1992	0,3200	35,3000	24,0000	59,6200	
74	SIR FIO GIOVANNI	SIRFINN92A3M038H	28/01/1993	2,1100	32,5000	25,0000	59,6100	
75	BANSARDI LUCA	BANSBCUR9R14702W	14/02/1990	3,0800	32,5000	24,0000	59,5800	
76	LA CALCE MARIA	LACALMARI19530373M	13/09/1994	1,0000	37,0000	21,0000	58,0000	precede due figli a carico
77	MELLO TERESA	MELTERR1994U56D73F	18/03/1993	1,0000	32,5000	26,0000	58,5000	precede per minore età
78	CINGOLANI ANGELO	CINGMGI89L14A089F	30/07/1986	1,0000	32,5000	26,0000	59,0000	



117	TRIPPOLO CARLA ALIDA	FEB01 24/03/1978	27/09/1972	2.4000	29.5000	22.0000	57.5000	precede fratello/minorato
119	GIULIETTA GIULIA	GIUGLIOPPE802724G	19/09/1969	0.0000	32.5000	26.0000	57.5000	Dadile
118	MONTIROSSO GABRIELE	MINORI LS102103611	21/04/1931	0.0000	36.4000	24.0000	57.4000	
120	DE LUCA ALESSANDRA	DLCLSW23P961956M	16/09/1983	1.0000	35.0000	21.0000	57.0000	
121	POMARA VALERIA	PIARVA RP847303222W	30/07/1968	1.0400	36.1000	29.0000	57.1400	
122	BASILE ARIANNA	BSLRNM52D563473K	23/04/1992	2.8200	32.5000	22.8000	57.1250	
123	COCCANO ANTONINO	CNCNMM48L0362731	00/07/1968	2.1000	30.0000	24.0000	57.1000	precede per minore età
124	DI CHIARA GALVATORE FESERICO	DIHQV1225 143273P	13/11/1982	1.3000	35.0000	21.0000	57.1000	
125	ASTA ARIANNA	STARIN02059A176E	19/04/1992	0.0000	35.0000	22.0000	57.0000	
126	MIOGHE TIRILO	MIAMH184C31H260P	31/03/1984	1.0400	34.0000	21.6000	57.6400	precede per minore età
127	FRANCO VALENTINA	FRNVNT126466223JZ	08/01/1979	1.0400	34.0000	26.0000	57.0400	
128	ZANONI DANIELA	ZNODN17E49G2730	03/05/1977	1.0000	36.0000	26.0000	57.0000	precede due figli a carico
129	POLLINA STEFANIA	PLSFN183C366273H	26/03/1983	0.7000	36.5000	21.0000	57.0000	precede per minore età
130	PITTI FRANCESCA	PTTFN031M7 6373E	31/08/1961	0.0000	36.0000	22.0000	57.0000	precede per minore età
131	ALOTTA JESSICA	ALTJSE8062732730	02/03/1980	0.0000	35.0000	22.0000	57.0000	
132	RAPPA PIRO ANTONIO	RPPPTN09M020264L	02/08/1989	1.4000	32.5000	23.0000	54.9000	
133	MACALUSO FRANCESCA	MACLFN01H5705110	17/09/1961	1.1000	32.8000	23.0000	55.9000	
134	NANIA EUGENIO	NINAGN06S056273F	05/11/1960	1.0000	32.8000	23.0000	56.8000	precede per minore età
135	PILOTTO ALESSANDRIA	PLTASN88F662730	26/05/1985	1.0000	32.8000	23.0000	56.8000	
136	RE AMATO GIUSEPPINA	RLMGPP96N626273K	13/08/1933	0.2000	32.5000	24.0000	56.7000	precede tre figli a carico
137	BUCCHERI IVANA	BUCDNR79E49G273L	09/05/1983	1.0000	28.7000	27.0000	56.7000	
138	RUSSO MARTA	RSSMRT8E5636273W	23/11/1984	1.0000	28.7000	27.0000	56.7000	
139	LEODATA LUCIA	LEORLU55S43A266J	03/11/1965	2.0000	30.0000	24.0000	56.0000	
140	BOLONE LIGHEIA	BLNLGH82R426273X	02/10/1942	1.8400	30.0000	25.0000	56.8400	
141	SABATINO MARISA JSA	SBTINLS1P55B436F	15/09/1981	2.0200	30.8000	24.0000	56.8200	
142	CAPETTA MARCELLO	CPTMCL77R26C357P	24/10/1977	0.5000	36.0000	24.0000	66.0000	precede milan volontario nelle forze armate congedati senza demerito
143	MONDICA GABRIELLA	MNDGRL89P48G273R	06/05/1980	6.0000	26.0000	26.0000	56.0000	precede per minore età
145	ICALE ALESSANDRA	ICALSN85S52A960V	18/11/1985	2.2000	30.9000	23.0000	56.9000	
145	MANORRACCHIA DALIA	MANDR189P484089E	08/10/1969	1.3000	32.4000	24.0000	56.3400	
146	SABONE MAURO	BRMRABNR1236273S	28/08/1946	0.0000	32.5000	24.0000	56.5000	precede figlio di nullatrimonio/invalido per servizio
147	MARZARÀ FRENCHINA	MARZFN13R00E1423S	17/10/1973	1.0000	34.5000	23.0000	59.5000	precede due figli a carico
148	SAGONA FLAVIA	SGNF136414F126M	09/09/1965	0.2000	32.5000	21.0000	56.5000	precede per minore età ed un figlio a carico
149	CARRANO ALESSANDRO	CARRASNDER152739	01/05/1980	1.0000	32.5000	23.0000	59.5000	precede un figlio a carico
150	FEDERICA DI LORENZO	DLRFR035M46H163S	09/04/1982	0.0000	32.5000	24.0000	56.5000	
151	DE TOMMASO VALERIA	DTMVALR67A59F159M	16/01/1987	2.9000	32.0000	21.0000	56.9000	
152	COTTONI ANDREA	CTNDNR965570W734Z	21/11/1985	0.0200	33.4000	23.0000	56.4200	